



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "QUANDO LA PEDONALIZZAZIONE RISCHIA DI OSTACOLARE INTERVENTI IN EMERGENZA: IL CASO DI BORGO DORA" PRESENTATA IN DATA 10 SETTEMBRE 2020 - PRIMO FIRMATARIO CURATELLA.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- con deliberazione del 14 luglio 2020 (mecc. 2020 01537/119) è stata approvata in via sperimentale la pedonalizzazione di alcune aree del territorio comunale: tra queste erano comprese via Mameli, via Lanino, via Borgo Dora tratto via Andreis/via Mameli e tratto di metri 125 a nord di via Andreis, via Andreis tratto via Andreis interno 18/carreggiata laterale ovest di corso Giulio Cesare (Circoscrizione 7);
- con ordinanza n. 2134 del 27 luglio 2020 sono stati assunti i provvedimenti indicati nella deliberazione (mecc. 2020 01537/119);
- con ordinanza n. 2627 del 2 settembre 2020 è stata disposta la posa in opera dei dissuasori di sosta e transenne in corrispondenza degli accessi pedonali nonché l'istituzione del limite di velocità di 10 km/h all'interno 18 di via Andreis;
- il 3 luglio 2020 è stata formalmente inaugurata la nuova area pedonalizzata di Borgo Dora, con una cerimonia che si è svolta alle ore 15:00 in via San Simone angolo via Borgo Dora;
- la normativa di sicurezza di accesso antincendio prevede, per l'accesso con i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco che la strada abbia le seguenti caratteristiche minime: larghezza 3,5 metri, altezza libera 4 metri, raggio di svolta 13 metri, pendenza non superiore al 10% e resistenza al carico di almeno 20 tonnellate (8 tonnellate sull'asse anteriore e 12 tonnellate sull'asse posteriore; passo 4 metri);

CONSIDERATO CHE

- nel pomeriggio dell'8 settembre 2020, un mezzo dei Vigili del Fuoco che doveva recarsi in via Borgo Dora per la messa in sicurezza di un cornicione, ha dovuto fare numerose manovre per poter passare tra le fioriere che sono state poste per delimitare la nuova area pedonale;
- nella deliberazione e successive ordinanze non risulta essere presente alcuna valutazione o richiamo a valutazioni in relazione alla variazione delle condizioni di accesso dei mezzi

di soccorso, in particolare dei Vigili del Fuoco, ed eventuali difficoltà introdotte dalla modifica alla viabilità con le pedonalizzazioni eseguite;

TENUTO CONTO

che il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada all'articolo 180 comma 4, in riferimento all'articolo 42 del Codice della Strada, recita: "I dissuasori (...) non devono, esercitare un'azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro.";

INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:

- 1) quali valutazioni preventive rispetto alla pubblicazione degli atti formali (deliberazioni e ordinanze) siano state fatte in ordine alle nuove pedonalizzazioni e alla disposizione di fioriere a altri dissuasori, e se si sia tenuto conto dei requisiti minimi richiesti per l'accesso in sicurezza e con rapidità di tutti i mezzi di soccorso;
- 2) se alla luce di quanto successo martedì 8 settembre 2020 nella nuova area pedonale di Borgo Dora, si stia valutando di controllare il corretto posizionamento dei dissuasori in tutte le aree di nuova pedonalizzazione previste in deliberazione, onde evitare che possano ostacolare futuri interventi in emergenza, con rischio di conseguenze ben più gravi rispetto al fatto in oggetto.

F.to Cataldo Curatella